

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, CENGARLE, MEZZAPESA, AMADEO,  
GIACOMETTI, MIROGLIO, ROMEI, SALERNO e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

#### Ulteriori provvedimenti per il personale civile italiano dipendente da organismi militari

ONOREVOLI SENATORI. — Circa 8 anni fa il Senato e la Camera dei deputati approvarono un disegno di legge di iniziativa governativa, recante provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica.

Si trattava allora, recependo le reiterate, pressanti istanze sindacali, di superare una pesante ed ingiusta situazione di incertezza sul futuro del posto di lavoro di circa 5.000 lavoratori di ogni categoria (operai, tecnici, impiegati di concetto e d'ordine, traduttori, interpreti, ecc.), mancando uno stato giuridico ben definito e un'adeguata tutela dei loro diritti.

Il citato disegno di legge divenne legge 9 marzo 1971, n. 98, e dispose l'assunzione nell'Amministrazione dello Stato del personale civile italiano che alla data del 30 giugno 1969 prestava la sua opera da almeno un anno alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica e dei singoli Stati aderenti, con sede nel territorio nazionale, e che fosse licenziato per fatti non dovuti al comportamento in servizio.

Si risolse così, allora, un problema grave e particolarmente sentito dai 5.000 lavoratori citati i quali, assunti in base ad una rigorosa selezione, assolvevano con impegno il loro

compito per i fini del sistema di sicurezza cui lo Stato italiano è partecipe.

Onorevoli senatori, accanto agli aspetti positivi del provvedimento, il passare del tempo ha, peraltro, evidenziato una carenza alla quale va posto rimedio: questo è, infatti, lo scopo del presente disegno di legge.

Avendo, l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, limitato il beneficio a coloro che, alla data del 30 giugno 1969, prestavano servizio da almeno un anno, ne risulta che tutti quelli assunti dopo tale data, e anche subito dopo il 30 giugno 1968, ne sono esclusi.

La discrasia è evidente e mette in luce una ingiustizia che va superata. Essa riguarda oggi, dai dati approssimativi forniti da parte sindacale, circa 2.500 unità. Accanto a questi è facilmente prevedibile che altri se ne aggiungano nel prossimo futuro, nella misura in cui si aggiornano le strutture dei singoli organismi militari.

Da ciò appare chiara l'opportunità di una norma che, garantendo stabilità di un rapporto di lavoro a coloro i quali sono stati assunti dopo il 30 giugno 1968, preveda uguali provvidenze anche per il futuro.

Per questi fini si propone il seguente articolo unico, auspicando che sullo stesso convenga il più largo consenso dell'Assemblea.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

Le norme di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, si intendono applicate anche a coloro i quali sono stati assunti in data posteriore al 30 giugno 1968, purchè siano o siano stati in servizio per almeno un anno.